

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2002

che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina e che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2002) 1178]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 11,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/10/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/198/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/231/CE ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione ⁽⁸⁾, gli ovini e i caprini destinati alla riproduzione che vengono importati dai paesi terzi devono soddisfare condizioni analoghe a quelle imposte all'interno della Comunità.
- (3) Occorre pertanto modificare le condizioni stabilite nei certificati sanitari previsti per gli scambi intracomunitari e le importazioni di ovini e caprini da riproduzione dai paesi terzi.

(4) È opportuno aggiornare i certificati che scortano le importazioni di tutte le categorie di ovini e caprini e armonizzarli con i requisiti previsti per altre specie.

(5) Occorre quindi modificare gli allegati della direttiva 91/68/CEE e della decisione 93/198/CEE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1 a) e parte 1 b), e l'allegato II, parte 1 a) e parte 1 b), della decisione 93/198/CEE sono sostituiti dalle parti corrispondenti riportate nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 41.⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 22.⁽⁷⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 177 del 29.6.2001, pag. 60.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PARTE 1 a

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice N. ⁽¹⁾

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome depositato, secondo i casi)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome ed indirizzo del destinatario:

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportatore non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre dalla valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie,

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di (2)
(paese esportatore) (regione)

e vi sono rimasti sin dalla nascita se di età inferiore a tre mesi

o

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di (2)
(paese esportatore) (regione)

per almeno tre mesi prima dalla data di carico

o

sono stati importati in: (2)
(paese esportatore) (regione)

non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;
(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

— negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,

— negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,

— negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di

.....

(nome del paese esportatore)

nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;

e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;

g) sono stati acquistati:

— presso un'azienda

o

— da

.....

(designazione del mercato)

un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello,

e sono stati radunati presso

.....

(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di

.....

(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

4. i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....


(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

VIII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:)
dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la
navigazione da
in (paese esportatore) a
nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di
(paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto
(nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a , il
(porto od aeroporto di arrivo) (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽³⁾



.....
(nome e qualifica, in stampatello)

⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.

⁽²⁾ Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

PARTE 1 b

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice N. (1)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie (ovina/ caprina)	Razza	Età	Sesso

III. **Origine degli animali**

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali saranno spediti da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aereo/nave:

.....

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome depositato, secondo i casi)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie,

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio di (2)
(paese esportatore) (regione)

e vi sono rimasti dalla nascita qualora abbiano meno di tre mesi

o

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di (2)
(paese esportatore) (regione)

per almeno tre mesi prima della data di carico

o

sono stati importati in (2)
(paese esportatore) (regione)

non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiola degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

— negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,

— negli ultimo 30 giorni nel caso della rabbia,

— negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
.....
(nome del paese esportatore)

nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;

- e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- g) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso

.....
(nome del centro di raccolta)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di

.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

- 4. i mezzi di trasporto o i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
- VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


- VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:)
dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la
navigazione da
in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo
al di fuori di
(paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto
(nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a , il
(porto od aeroporto di arrivo) (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽²⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.

⁽²⁾ Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO II

PARTE 1 a

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli ovini e i caprini domestici da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice N. (!)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. Numero di animali: (in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali da esportare devono avere un numero individuale che permette di rintracciare la loro azienda di origine.

Table with 6 columns: Numero di animali, Numero ufficiale di identificazione, Specie (ovina/caprina), Razza, Età, Sesso

III. Origine degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da: (luogo di carico)

a: (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: (indicare il mezzo di trasporto con il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale di:
(paese esportatore)

certifica che:

1. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, metre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie,

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono marchiati in modo da poter rintracciare agevolmente la loro azienda di origine;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE (3):

.....
(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

d) i) sono stati sul territorio (2)
(paese esportatore) (regione)

e vi sono rimasti sino dalla nascita se di età inferiore a sei mesi (3)

oppure

sono rimasti ininterrottamente sul territorio di

..... (2)
(paese esportatore) (regione)

per almeno sei mesi prima della data di carico (3)

oppure

sono stati importati in

..... (2)
(paese esportatore) (regione)

meno di sei mesi fa da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari (3);

ii) sono stati esaminati oggi (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;

- iii) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
 - iv) non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti in contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:
 - 1. tale divieto è connesso con il manifestarsi di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
 - brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
 - 2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
 - 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico,
- né provengono da un'azienda o sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sanitarie;

e) oppure:

- i) sono originari di un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, secondo i requisiti stabiliti nell'allegato II, parte 1 c, capitolo 1, della decisione 93/198/CEE, nella quale i test più recenti sono stati compiuti su tutti gli animali ammissibili il⁽⁴⁾
(data)

con risultati negativi⁽³⁾;

o

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1 c, capitolo 1, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche il

.....⁽⁴⁾
(data della prima prova) , e⁽⁴⁾
(data della seconda prova)

con risultati negativi⁽³⁾;

oppure

- ii) sono originari di un'azienda indenne da brucellosi, secondo i requisiti stabiliti nell'allegato II, parte 1 c, capitolo 2, della decisione 93/198/CEE, nella quale le prove più recenti sono state compiute su tutti gli animali ammissibili il⁽⁵⁾
(data)

con risultati negativi⁽³⁾;

o

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte 1 c, capitolo 2, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche il

.....⁽⁵⁾
(data della prima prova) , e il⁽⁵⁾
(data della seconda prova)

con risultati negativi⁽³⁾;

oppure

- iii) sono originari di⁽³⁾
(paese) (regione)

ricosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e figurante nell'elenco di cui alla parte 5 dell'allegato della decisione 97/232/CE⁽³⁾;

f) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso⁽³⁾
(luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biungulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di
.....
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

4. i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.


VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il
(firma del veterinario ufficiale)⁽⁴⁾
.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

VII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:)/della nave (nome:)
dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo nave durante il volo/la navigazione da
in
(paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di
(paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto
(nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a il
(porto od aeroporto di arrivo) (data di arrivo)
.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo)⁽⁵⁾
.....
(nome e qualifica, in stampatello)



⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.

⁽²⁾ Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽⁴⁾ Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto per ogni azienda.

⁽⁵⁾ Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto per ogni azienda.

⁽⁶⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

PARTE 1 b

CERTIFICATO SANITARIO

per gli ovini e i caprini domestici da riproduzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.

Codice N. (1)

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

I. Numero di animali: (in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali da esportare devono avere un numero individuale che permette di rintracciare la loro azienda di origine.

Table with 6 columns: Numero di animali, Numero ufficiale di identificazione, Specie (ovina/caprina), Razza, Età, Sesso

III. Origine degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di origine:

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti da: (luogo di carico)

a: (paese e luogo di destinazione)

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: (indicare il mezzo di trasporto con il numero di immatricolazione, il numero di volo o il nome depositato, secondo i casi)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto veterinario ufficiale di
(paese esportatore)

certifica che:

1. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne da afta epizootica nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2. (2)
(paese esportatore) (regione)

è risultato indenne dalle seguenti malattie:

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie,

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3. gli animali descritti nel presente certificato:

a) sono marchiati in modo da poter rintracciare agevolmente la loro azienda di origine;

b) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione degli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE (3):

.....
(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

c) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda o in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, in base ad accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

d) i) per quanto riguarda la scrapie, provengono da aziende che soddisfano i seguenti requisiti:

— sono sottoposte a controlli veterinari ufficiali periodici,

— gli animali dell'azienda sono marchiati,

— non è stato confermato nell'azienda alcun caso di scrapie negli ultimi tre anni,

— sulle pecore vecchie da riforma provenienti dall'azienda sono stati effettuati controlli a campione al momento dell'ispezione post mortem con risultati negativi,

— le femmine introdotte nell'azienda negli ultimi tre anni provenivano esclusivamente da aziende che soddisfano i medesimi requisiti di cui sopra;

ii) hanno soggiornato nell'azienda, o in aziende che soddisfano i medesimi requisiti, per almeno tre anni o dalla nascita;

e) a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati acquistati da un'azienda, né sono stati in contatto con animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:

i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. micoide* sottospecie *micoide* «Large Colony»);

ii) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa;

iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare;

iv) negli ultimi tre anni, il Maedi-Visna o l'artrite-encefalite virale caprina (3);

o

negli ultimi dodici mesi, il Maedi-Visna o l'artrite-encefalite virale caprina se sono stati abbattuti tutti gli animali contagiati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi d'intervallo (3);

- f) sono nati sul territorio
 (paese esportatore)
⁽²⁾, e vi sono rimasti sino dalla nascita
 (regione)
 se di età inferiore a 6 mesi ⁽³⁾,
 o
 sono rimasti ininterrottamente sul territorio di
 (paese esportatore)
⁽²⁾, per almeno sei mesi prima della data di carico ⁽³⁾
 (regione)
 o
 sono stati importati in
 (paese esportatore)
⁽²⁾
 (regione)
 non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui alla parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari ⁽³⁾;
- g) sono stati esaminati oggi (nelle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- h) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- i) non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:
 - i) tale divieto è connesso con il manifestarsi di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
 - brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
 - ii) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
 - 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico,
 né provengono da un'azienda o sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona soggetta a restrizioni sanitarie;
- j) per gli arieti da riproduzione ⁽³⁾:
 - provengono da un'azienda in cui non è stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*),
 - sono rimasti ininterrottamente in detta azienda durante i 60 giorni precedenti la spedizione,
 - nei 30 giorni precedenti l'esportazione sono stati sottoposti, con esito negativo (< 50 IU/ml), al test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete, come stabilito nell'allegato D della direttiva 91/68/CEE;
- k) oppure
 - i) sono originari di un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, secondo i requisiti stabiliti nell'allegato II, parte I c, capitolo 1, della decisione 93/198/CEE, nella quale i test più recenti sono stati compiuti su tutti gli animali ammissibili il⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
 (data)
 - o
 soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parte I c, capitolo 1, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche
 il⁽⁴⁾
 (data della prima prova)
 - e il⁽⁴⁾ con risultati negativi ⁽³⁾;
 (data della seconda prova)

o

- ii) sono originari di un'azienda indenne da brucellosi, secondo i requisiti stabiliti nell'allegato II, parte 1 c, capitolo 2, della decisione 93/198/CEE nella quale le prove più recenti sono state compiute su tutti gli animali ammissibili il⁽⁴⁾ con risultati negativi⁽³⁾;
(data)

o

soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato II, parti 1 c, capitolo 2, punto D, della decisione 93/198/CEE, per quanto riguarda gli animali che vengono introdotti in un'azienda indenne da brucellosi, e sono stati sottoposti a due prove sierologiche

.....⁽⁴⁾
(data della prima prova)

e il⁽⁴⁾ con risultati negativi⁽³⁾
(data della seconda prova)

o

- iii) sono originari di

.....⁽³⁾,⁽²⁾,
(paese) (regione)

ricosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e figurante nell'elenco di cui alla parte 5 dell'allegato della decisione 97/232/CE⁽³⁾;

- l) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato e sono stati caricati presso⁽³⁾
(luogo di carico)

e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali biugulati diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate nel presente certificato e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diamentro di 20 km nella quale, secondo accertamenti ufficiali delle autorità veterinarie di
(nome del paese esportatore)

non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;

4. i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Requisiti sanitari supplementari

Gli animali descritti nel presente certificato soddisfano le garanzie richieste da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 15, dell'allegato VIII, capitolo A, punto 3, lettera a), sub iii), e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda i programmi di lotta contro la scrapie⁽³⁾.

- VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale)⁽²⁾

.....
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)


VIII. **Dichiarazione del capitano dell'aereo o della nave** (da compilare unicamente se il trasporto comprende tragitti aerei o marittimi, anche solo per una parte del viaggio)

Il sottoscritto, capitano dell'aereo (n. del volo:.....)/della nave (nome:), dichiara che gli animali di cui al precedente punto IV sono rimasti a bordo dell'aereo/della nave durante il volo/la navigazione da in (paese esportatore) a nella Comunità europea, e che l'aereo/la nave non ha atterrato/non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese esportatore) durante il suo viaggio verso la Comunità europea eccetto (nome del porto o aeroporto di scalo).

Fatto a , il
(porto od aeroporto di arrivo) (data di arrivo)

.....
(firma del capitano della nave o dell'aereo) ⁽¹⁾

.....
(nome e qualifica, in stampatello)



⁽¹⁾ Attribuito dall'autorità centrale competente.
⁽²⁾ Da completare solo se l'autorizzazione di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.
⁽³⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.
⁽⁴⁾ Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto per ogni azienda.
⁽⁵⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO E

MODELLO III

Certificato sanitario ⁽¹⁾ per gli scambi di ovini o caprini da riproduzione o da allevamento tra gli Stati membri della Comunità europea

N.

Stato membro dello speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. **Numero di animali:**II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Maschio/femmina ovini/caprini	Razza	Età	Numero ufficiale di identificazione (numero e posizione dello Stato)

III. **Origine degli animali**

Gli animali:

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità ⁽²⁾;
oppure
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾,
o
le condizioni dell'articolo 8, parte A, punto 2, della direttiva 91/496/CEE e hanno soggiornato almeno 30 giorni nello Stato membro di spedizione ⁽²⁾.

IV. **Destinazione degli animali**

Gli animali sono spediti da:

.....
(luogo)

a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ⁽²⁾:

..... ⁽³⁾
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero di immatricolazione, numero del volo o nome depositato, secondo i casi)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome ed indirizzo del destinatario:

.....

.....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le condizioni seguenti:


- A. sono stati esaminati oggi (nel corso delle 48 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- B. non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- C. non sono stati acquistati in un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:
1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
 - brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
 2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopra elencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
 - 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico,

e non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa comunitaria, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
- D. non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
- E. per quanto riguarda la scrapie,
- i) provengono da un'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:
 - l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,
 - gli animali sono contrassegnati,
 - non è stato confermato alcun caso di scrapie da almeno tre anni,
 - sulle femmine vecchie da riforma sono effettuati controlli a campione,
 - sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti;
 - ii) sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi tre anni, in una azienda o in aziende conformi ai requisiti di cui al punto i);
 - iii) quando sono destinati a uno Stato membro che applica, su tutto il suo territorio o parte di esso, uno dei programmi di cui all'allegato VIII, parte I, capitolo A, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste per i programmi ivi riferiti;
- F. 1. rispondono ai requisiti previsti per essere ammessi in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽²⁾, ossia:
- a) provengono da un'azienda ufficialmente da brucellosi (*B. melitensis*)⁽²⁾; o
 - b) provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽²⁾ e
 - sono identificati individualmente,
 - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni; possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e
 - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo⁽²⁾, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;

2. oppure rispondono ai requisiti previsti per essere ammessi in un'azienda ovina e caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽²⁾, ossia:
- a) provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽²⁾; o
 - b) provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽²⁾; o
 - c) provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE, da un'azienda diversa da quelle precisate alle lettere a) e b) e soddisfano le condizioni seguenti:
 - i) sono identificati individualmente; e
 - ii) provengono da aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non presentano da almeno dodici mesi manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*);
 - iii) oppure:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni e
 - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nelle aziende di origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE,
 - o
 - sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione ⁽²⁾;
- G. per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione non castrati devono:
- provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi 12 mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*),
 - essere rimasti ininterrottamente in detta azienda durante i 60 giorni che precedono la spedizione,
 - essere stati sottoposti, nei 30 giorni prima della spedizione, con esito negativo, ad una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);
- H. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati acquistati in un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
- negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. micoide* sottospecie *micoide* "large Colony"),
 - negli ultimi tre anni, la paratubercolosi o la limfadenite caseosa;
 - negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite-encefalite virale caprina. Tuttavia questo periodo è ridotto a 12 mesi se i capi affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;
- I. sono stati acquistati:
- in un'azienda ⁽²⁾ ⁽⁴⁾,
 - presso un mercato riconosciuto ⁽²⁾ ⁽⁴⁾,
 - in un paese terzo ⁽²⁾ ⁽⁴⁾;
- J. sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando per un centro di raccolta ⁽²⁾/un luogo di carico ⁽²⁾/i locali del commerciante ⁽²⁾/un posto di ispezione frontaliere riconosciuto ⁽²⁾:
- da un'azienda ⁽²⁾/da un'azienda ad un mercato e da lì ⁽²⁾;
 - al luogo d'imbarco mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e tali da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali;
- K. al momento dell'ispezione erano idonei ad essere trasportati secondo il viaggio previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽²⁾.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a il
(giorno di ispezione)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome e qualifica del firmatario in stampatello)

⁽¹⁾ Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.

⁽²⁾ Cancellare la menzione non pertinente.

⁽³⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

⁽⁴⁾ Se del caso, indicare il nome.

⁽⁵⁾ La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.»
